



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **92/2022**

Roma, 7 ottobre 2022
Prot. n. 01679

A tutte le

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
- COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA
- GIUDICI DI GARA

Loro indirizzi

OGGETTO: modifica art. 13, comma 1 dello Statuto federale

In allegato si trasmette il testo dello Statuto Federale modificato all'art. 13, comma 1 con Decreto del Commissario *ad acta* del 5 settembre 2022, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 279 del 15 settembre 2022.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Braidò)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco-italia.org



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

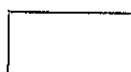
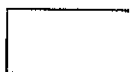
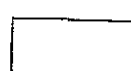
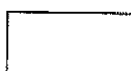
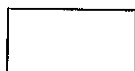
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 279del 15 SET. 2022

Oggetto : Commissario *ad acta* - adeguamento normativo degli Statuti delle FSN e delle DSA in merito alla nomina dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto del CONI, con particolare riferimento agli articoli 7 e 22;

VISTO

in particolare il comma 6 del sopra citato art. 22 dello Statuto del CONI il quale prevede che *"su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive"*



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

278

Riunione del

15 SET. 2022

Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI" [...];

VISTO

l'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che così recita: "All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».

CONSIDERATO

che i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1708 del 9 marzo 2022, e dall'Autorità di Governo con delega allo sport con nota prot. PCM – DPS 3274 del 4 aprile 2022, hanno recepito la disposizione di legge di cui sopra, prevedendo all'articolo 11, comma 4 il seguente principio: "Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI [...]"

CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli statuti delle FSN e DSA nei termini indicati dall'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra riportato;

VISTA

la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022 con la quale è stato nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario *ad acta* delle FSN/DSA che ne hanno fatta esplicita richiesta ai sensi dell'art 11 comma 6 dello Statuto del



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

279

Riunione del

15 SET. 2022

CONI per l'introduzione nei rispettivi statuti della norma di cui all'art. 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 concernente la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle FSN/DSA;

VISTE

le formali richieste pervenute al CONI da parte delle FSN/DSA (elenco allegato) di nomina del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini, derivate dall'effettiva, estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente celebrazione dell'assemblea straordinaria entro i termini indicati dalla legge, unitamente alla rilevante onerosità dell'organizzazione di un'assemblea straordinaria non preventivata ed infraquadriennio olimpico;

CONSIDERATO

che il Commissario *ad acta* con propri decreti (in allegato) ha provveduto ad effettuare l'adeguamento degli statuti delle FSN e delle DSA concernente la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti nei termini indicati dalla Legge sopra richiamata;

VISTI

i Decreti del Commissario *ad acta* ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

l'approvazione degli articoli degli statuti delle FSN e delle DSA, così come modificati dal Commissario *ad acta* conformemente alla disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 concernente la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle FSN e delle DSA che vengono allegati unitamente ai relativi decreti commissariali.

La presente deliberazione sarà immediatamente esecutiva a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 38
Deliberazione n. 278
Riunione del 15 SET. 2022

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO** il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI che prevede la possibilità che *"su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI"*;
- VISTA** la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022;
- VISTO** l'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che così recita: *"All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorso rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».*
- CONSIDERATO** che i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1708 del 9 marzo 2022, e successivamente dall'Autorità di Governo con delega allo sport prot. PCM – DPS 3274 del 4 aprile 2022, hanno recepito la disposizione di legge di cui sopra, prevedendo all'articolo 11, comma 4 il seguente principio: *"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI [...]"*;

- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli statuti delle FSN e DSA nei termini indicati dall'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra riportato così come ai Principi Fondamentali;
- CONSIDERATO** quindi che gli statuti delle FSN/DSA devono essere modificati negli articoli relativi alla composizione del collegio dei revisori dei conti, inserendo la seguente disposizione: *"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport"*;
- TENUTO CONTO** della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta* al fine di introdurre nel proprio Statuto la suddetta modifica derivante dalla legge;
- CONSIDERATO** che con la citata delibera n. 227 del 19 luglio 2022, la Giunta Nazionale ha individuato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale commissario *ad acta* delle FSN/DSA che ne fanno esplicita richiesta ai sensi dell'art 11 comma 6 dello Statuto del CONI;
- PRESO ATTO** che con nota del 21 luglio 2022 prot. n. 01275, la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco ha richiesto a tal fine la nomina del Commissario *ad acta*;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 397 del 2 ottobre 2019;
- RITENUTO** quindi necessario apportare all'art. 13 comma 1 dello Statuto della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco la modifica soprarichiamata;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco,

DECRETA

- di apportare all'art. 13 comma 1 dello Statuto della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale, la modifica stabilita dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 227 del 19 luglio 2022, introducendo in sostituzione della frase *"Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti effettivi, nominati dal CONI"* la seguente previsione:

"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport";
- di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale per la sua approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Roma, 5 settembre 2022

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri, elezione

13.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Prot. n. 01275

Roma, 21 luglio 2022

Alla Segreteria
dell'Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi
statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: Richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per l'inserimento in Statuto della norma sulla nomina e composizione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Con riferimento all'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e alla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022, con la quale si è provveduto all'indicazione dell'avv. Michele Signorini (Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione sportiva del CONI) quale Commissario *ad acta* per introdurre negli statuti delle FSN e delle DSA la modifica normativa indicata in oggetto, visto l'articolo 22 comma 6 dello Statuto del CONI, la scrivente Federazione richiede, a tal fine, la nomina del suddetto Commissario *ad acta*.

La presente richiesta deriva dall'effettiva, estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente celebrazione dell'assemblea straordinaria entro i termini indicati dalla legge visto l'approssimarsi del periodo estivo, unitamente alla rilevante onerosità dell'organizzazione di una assemblea straordinaria non preventivata e infra-quadriennio olimpico.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente

(Manno Scarzella)
Manno Scarzella

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONIFederazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIPwww.fitarco-italia.org



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279



STATUTO FEDERALE

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

STATUTO FEDERALE

INDICE

TITOLO I – La Federazione

- Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede
- Articolo 2 – Organizzazione - Segreteria generale – Segretario Generale
- Articolo 3 – Le Società, le Associazioni sportive e i Tesserati
- Articolo 4 – Gli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia
- Articolo 5 – La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

TITOLO II – LA STRUTTURA

- Articolo 6 – L'Assemblea Nazionale – Composizione - Voti
- Articolo. 7 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale
- Articolo 8 – Costituzione dell'Assemblea
- Articolo 9 – Il Presidente federale
- Articolo 10 – Il Consiglio di Presidenza
- Articolo 11 – Il Consiglio Federale – composizione, funzionamento ed elezione
- Articolo 12 – Il Consiglio Federale – funzioni
- Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri, elezione
- Art.13 bis - Commissione federale di garanzia
- Art. 13 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale
- Art. 13 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale
- Articolo. 14 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Federale
- Articolo. 15 – Le Commissioni

TITOLO III – LE FUNZIONI TECNICHE

- Articolo. 16 – Ordinamento dell'attività tecnica, dei campionati e delle Squadre Nazionali
- Articolo. 17 – Tutela medico sanitaria
- Articolo 18 – Ordinamento contabile

TITOLO IV –LE STRUTTURE TERRITORIALI

- Articolo. 19 – Le Assemblee Regionali
- Articolo. 20 – I Comitati Regionali



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo. 21 – Il Presidente Regionale

Articolo. 22 – La Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali

Articolo. 23 – I Delegati Regionali e Provinciali

TITOLO V – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo. 24 – Principi informatori della Giustizia Sportiva

Articolo. 25 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo

Articolo. 25 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Articolo. 26 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di
Corte sportiva di appello

Articolo. 26 bis – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Articolo. 27 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

Articolo. 27 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Articolo. 28 - Procedimenti in materia di doping

Articolo. 29 – Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport

Articolo 30 – Arbitrato federale

TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo. 31 – Le candidature

Articolo. 32 – Le incompatibilità

Articolo. 33 – Revisione dello Statuto

Articolo. 34 – Integrazione Organi elettivi

Articolo. 35 – Scioglimento della Federazione

Articolo. 36 – Entrata in vigore

Articolo. 37 – Norma transitoria

Titolo I – La Federazione

Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede

- 1.1 La Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) fondata nel 1961, è l'Associazione costituita dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche che svolgono attività di Tiro con l'Arco in Italia.
- 1.1.1 La FITARCO ha lo scopo di promuovere, organizzare e regolare la pratica sportiva del tiro con l'arco, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche.
- 1.1.2 La FITARCO è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro, è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (WA) e all'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (WAE).
- 1.1.3 La FITARCO è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico – CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica, al fine della gestione tecnico-organizzativa-formativa e finanziaria delle attività di "tiro con l'arco paralimpico", sia a livello nazionale che internazionale.
- 1.1.4 Le norme statutarie e regolamentari della FITARCO s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso all'attività del tiro con l'arco da parte di chiunque, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.
- 1.2 La FITARCO persegue le finalità definite nel presente Statuto, armonizzando la propria attività con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di essa, ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Cip e dell'I.P.C. per quanto attiene l'attività paralimpica.
- 1.3 La FITARCO è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ai sensi degli artt. 20, comma 3 dello Statuto del CONI e 19, comma 3, dello Statuto CIP.
- 1.3.1 Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITARCO è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del Cip per quanto di rispettiva competenza.
- 1.3.2 La FITARCO è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Tiro con l'Arco (di seguito WA) e l'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (WAE) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.
- 1.3.3 La FITARCO è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale, anche paralimpica, di cui al comma 4 dell'articolo in oggetto.
- 1.3.4 Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private. Si applica altresì il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI cui si rinvia.

Alessandro Cherubini

- 1.4 La FITARCO cura l'attività relativa alle discipline sotto elencate e di tutte le altre discipline che per la FITA siano riconducibili alla FITARCO:
- Tiro alla Targa all'Aperto.
 - Tiro alla Targa al Chiuso.
 - Tiro di Campagna.
 - Ski Archery.
 - 3D.
 - Clout.
 - Flight.
- 1.4.1 Curerà, altresì, quelle che eventualmente ritenga essa stessa di proporre.
- 1.4.2 La FITARCO cura, inoltre, le discipline di tiro con l'arco Paralimpico.
- 1.5 La FITARCO regola l'organizzazione dell'attività sportiva del tiro con l'arco sull'intero territorio nazionale in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche, dettando i principi fondamentali che riguardano:
- a) la costituzione e l'attività delle Società o Associazioni sportive affiliate;
 - b) la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
 - c) la tutela della salute degli atleti;
 - d) l'attività dei tecnici;
 - e) l'attività dei dirigenti sportivi;
 - f) l'attività degli ufficiali di gara;
 - g) l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
 - h) le forme di cooperazione delle Società o Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.
- 1.6 La FITARCO concorre all'adozione di misure atte a reprimere tutte le forme di esclusione, disuguaglianza, razzismo, xenofobia, intolleranza, violenza, mercificazione dello sport, incitamento all'uso o assunzione di sostanze dannose per la salute così come i metodi dopanti miranti ad alterare le normali prestazioni degli atleti, che si dovessero manifestare nel corso di manifestazioni sportive del tiro con l'arco o all'interno della propria organizzazione. A tale fine aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.
- 1.7 La FITARCO svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della WA e della WAE, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell' I.P.C. e del Cip , alla cui osservanza è tenuta, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. La FITARCO è impegnata a promuovere, organizzare e regolare lo svolgimento delle gare nazionali e internazionali, anche attraverso le proprie Società e Associazioni sportive, omologandone i risultati, nel rispetto delle direttive del CIO, del CONI, dell' I.P.C., del CIP e della WA, in base ai rispettivi ambiti di competenza.
- 1.8 La FITARCO, pur conservando l'autonomia nel perseguimento dei propri fini, coopera con organizzazioni nazionali ed internazionali, sia sportive che non sportive, con l'Unione Europea, con il Governo Italiano e le sue istituzioni, con le Regioni, le Province e i Comuni italiani, europei ed extraeuropei, con enti pubblici e privati allo scopo di promuovere la pratica sportiva del tiro con l'arco.
- 1.9 La FITARCO predisporre e dispone, sugli Affiliati e i soci di questi, le forme di controllo e le verifiche del rispetto dei principi e norme dettate dal presente Statuto, da ogni altro

regolamento federale e da quello degli organismi nazionali e internazionali che la FITARCO riconosce.

- 1.10 La FITARCO ha durata illimitata e sede a Roma.

Articolo 2 – Organizzazione - Segreteria generale – Segretario Generale

- 2.1 La FITARCO, per l'organizzazione e lo sviluppo delle proprie attività nel territorio, si avvale oltre che delle strutture nazionali, dei Comitati e/o Delegati Regionali e dei Delegati o dei Comitati Provinciali. I Comitati Regionali e Provinciali nonché i relativi Presidenti sono sempre elettivi.
- 2.2 La Segreteria Generale della FITARCO è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali. Essa è retta dal Segretario Generale il quale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. A tal fine, il Segretario Generale coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità. Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, dei Consigli Federali e dei Consigli di Presidenza e ne redige i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.
- 2.3.1 Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano, non può essere componente del Consiglio Direttivo di una Società o Associazioni sportive FITARCO e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
- 2.3.2 Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
- a) Redigere il Bilancio Federale.
 - b) Svolgere i compiti previsti dall'ordinamento della WA.
 - c) Provvedere alla tenuta della contabilità federale ed agli adempimenti fiscali.
 - d) Garantire la correttezza, ai fini fiscali, delle registrazioni contabili e la loro corrispondenza agli indirizzi generali di bilancio emanati dal Consiglio Federale.
 - e) Mantenere e gestire i contatti tra la Federazione e tutte le strutture territoriali.

Articolo 3 – Le Società, le Associazioni sportive e i Tesserati

- 3.1 Le Società e le Associazioni sportive (di seguito Affiliati) che praticano il tiro con l'arco sono ammesse alla FITARCO, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI e/o del CIP, se delegati dagli stessi, dal Consiglio Federale. Una volta deliberata l'ammissione, essa si intende estesa per tutta la durata della Società o Associazione sportiva indicata nel suo atto costitutivo, salvo che non intervengano le condizioni di cui ai successivi punti 4 e 6.
- 3.1.1 Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente, gli statuti delle stesse devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI e/o del CIP, salvo delega al Consiglio Federale. Oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, gli statuti devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e del CIP per l'attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITARCO. L'osservanza è estesa anche alle norme generali sull'attività sportiva emanate dalla WA, dalla WAE, dal CIO e dal CONI, dall' I.P.C. e dal CIP.
- 3.1.2 Il Consiglio Federale ammette la Società o Associazione sportiva a condizione che nello Statuto, da presentare al momento della richiesta di riconoscimento, siano presenti in modo esplicito i requisiti ed i parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato

Alessandro Cherubini

dalla L. 128/04, riportati dagli artt. 29 dello Statuto del CONI e 28 dello Statuto CIP, oltre le seguenti disposizioni:

- a) l'attività sia svolta senza fine di lucro;
- b) nell'eventualità dello scioglimento, debba essere indicato nell'atto che lo sancisce a quale organizzazione senza fine di lucro si devolgerà l'attivo patrimoniale derivante dalla liquidazione;
- c) le cariche elettive non siano remunerate;
- d) in applicazione al principio di democrazia interna ciascun associato avente diritto di voto possa esprimere soltanto un voto;
- e) l'assemblea dei soci elegga il Presidente ed il Consiglio Direttivo che lo affianca;
- f) che la denominazione sociale contenga il riferimento al termine "arciere/e" e/o all'espressione "Tiro con l'Arco";
- g) che nell'Atto Costitutivo e nello Statuto societario sia dichiarata la finalità sportiva.

3.1.3 I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, anche se non in possesso dei requisiti previsti per gli Affiliati, possono richiedere l'affiliazione ed essere riconosciuti, ai fini sportivi, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dalle apposite convenzioni con il CONI e/o con il CIP per le attività paralimpiche.

3.1.4 Qualora un tesserato entri a far parte di un Gruppo sportivo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, può chiedere di mantenere l'iscrizione con la società di provenienza o di essere tesserato anche per un'altra società, dando così luogo a un doppio tesseramento. Per la disciplina dei relativi voti plurimi si rinvia al Regolamento Organico Federale.

3.2 Avverso la revoca dell'affiliazione ovvero il diniego di affiliazione e riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come disposto dall'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

3.3 Si definisce affiliata la Società o Associazione sportiva che richiede l'ammissione tesserando, all'atto della richiesta di ammissione, nelle categorie previste al punto 7 del presente articolo, un numero minimo di 15 associati di cui minimo 10 di età superiore ai 18 anni; tra i 15 tesserati dovrà essere compresa obbligatoriamente la categoria degli atleti. La Società o Associazione sportiva dovrà disporre inoltre di una sede, di accesso ad una struttura opportunamente attrezzata e sicura per lo svolgimento dell'attività di tiro con l'arco e della consulenza di un tecnico iscritto all'albo federale dei tecnici, anche se tesserato ad altra Società o Associazione sportiva.

3.3.1 La qualifica di affiliata implica i seguenti diritti:

- a) l'impiego del logo FITARCO sulle insegne, sui manifesti, sull'abbigliamento di gara e sui documenti della Società o Associazione sportiva;
- b) la partecipazione del Presidente dell'Affiliato o di un suo delegato, purché faccia parte del consiglio direttivo, all'Assemblea Nazionale FITARCO con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;



- c) l'esercizio dei diritti di voto nell'ambito degli Organi territoriali della FITARCO, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;
 - d) la partecipazione all'attività agonistica federale;
 - e) l'organizzazione di manifestazioni sportive di tiro con l'arco agonistiche e non agonistiche, nel rispetto dei regolamenti emanati dalla Federazione;
 - f) l'organizzazione di attività giovanili, amatoriali, scolastiche e promozionali svolte nell'ambito di programmi federali nel rispetto dei regolamenti emanati dalla Federazione.
- 3.4 Quando la Società o Associazione sportiva affiliata non partecipa all'attività sportiva federale per 12 mesi di affiliazione, essa decade dalla condizione di affiliata e di conseguenza è cancellata dagli Albi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali. Per attività sportiva federale si intende la partecipazione ad almeno cinque gare l'anno, con almeno cinque atleti diversi, dell'attività prevista nei calendari federali interregionale, nazionale o internazionale.
- 3.4 bis Ad ogni modo, con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.
- 3.4 ter I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
- 3.5 La Società o Associazione sportiva, nella persona del suo Presidente, è responsabile della corretta osservanza delle norme federali da parte di tutti i suoi tesserati nell'esercizio della pratica sportiva, quando essa sia svolta sotto il controllo della Società o Associazione sportiva stessa o della Federazione.
- 3.5.1 Gli Affiliati sono tenuti ad agire in modo da favorire il buon funzionamento degli Organi federali, e sono altresì responsabili:
- a) della partecipazione all'attività agonistica e non agonistica federale;
 - b) della corretta applicazione delle norme emanate dal CIO, dal CONI, dall' I.P.C., dal CIP, dalla WA, dalla WAE e dalla FITARCO nell'esercizio dell'attività sportiva;
 - c) della corretta applicazione delle norme riguardanti l'attività della Società o Associazione sportiva senza scopo di lucro;
 - d) di rendere disponibili i propri atleti selezionati dalla Federazione per far parte delle rappresentative nazionali italiane e di quelle regionali;
 - e) dell'adempimento degli obblighi di carattere economico che derivano dall'affiliazione.
- 3.5.2 Gli Affiliati sono tenuti a comunicare alla FITARCO, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi o nel proprio Statuto, per essere sottoposta all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.
- 3.6 La Società o Associazione sportiva viene radiata dalla Federazione nei seguenti casi:
- a) su provvedimento degli Organi di Giustizia, quando vengano lesi i principi di probità sportiva ovvero vengano infrante le norme che regolano l'attività sportiva;
 - b) per lo svolgimento di attività in contrasto con la natura non profit della Società o Associazione sportiva.

Alessandro Cherubini

- 3.6.1 La Società o Associazione sportiva viene cancellata dalla Federazione nei seguenti casi:
- a) quando risulti morosa nei confronti della Federazione per più di sessanta giorni, calcolati dalla scadenza prevista dal Regolamento Organico o dai termini concessi dagli Organi preposti;
 - b) nel caso di scioglimento o recesso dell'Affiliato;
 - c) per mancato svolgimento dell'attività sportiva come indicato nell'art. 3.4 del presente Statuto.
 - d) per revoca da parte del Consiglio Federale dell'affiliazione a causa del venir meno dei requisiti che hanno determinato l'affiliazione stessa.
- 3.7 Tra i tesserati alla FITARCO si individuano le seguenti categorie:
- a. atleti (i tesserati che svolgono attività sportiva)
 - b. tecnici (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo dei Tecnici federali)
 - c. dirigenti sociali (i tesserati che ricoprono cariche societarie presso gli Affiliati)
 - d. dirigenti federali centrali o periferici, tra questi rientra anche il medico federale (i tesserati che, a seguito di elezioni o nomina, ricoprono cariche negli Organi federali Nazionali, Regionali o Provinciali)
 - e. Ufficiali di Gara (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo degli Ufficiali di Gara)
 - f. socio ordinario (tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui sopra)
- 3.8 Il tesseramento, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Organico, ha validità per l'intero anno solare, che coincide con l'anno sportivo e scade il 31 Dicembre.
- 3.9 Il vincolo sportivo degli atleti, con la Società o Associazione sportiva di appartenenza, ha efficacia quadriennale. Tale vincolo è valido dal primo giorno di tesseramento per quella Società o Associazione sportiva fino al termine del terzo anno successivo per le classi giovanili, mentre per le classi seniores e master ha efficacia biennale ed è indipendente dal quadriennio olimpico.
- 3.10 Le Società o Associazioni sportive provvedono al tesseramento alla FITARCO dei loro atleti, tecnici, e dirigenti secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.
- 3.11 I Giudici di Gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Collegio Giudici di Gara previo tesseramento diretto allo stesso e iscrizione nel relativo albo. La Commissione Ufficiali di Gara provvede al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara. I tecnici provvedono all'iscrizione annuale nei rispettivi albi, secondo le modalità previste dai regolamenti federali.
- 3.12 Gli atleti, per lo svolgimento dell'attività sportiva, devono obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità medica previsto dalle disposizioni di legge.
- 3.13 Si può essere tesserati alla FITARCO per tramite di una sola società o associazione sportiva.
- 3.14 I dirigenti federali sono tesserati come tali dalla decorrenza dell'avvenuta elezione o nomina nella carica e cessano con il venir meno della stessa. Il medico federale è nominato dal Consiglio federale e da quel momento è tesserato nella carica. Per i Giudici di Gara la decorrenza del tesseramento parte dall'inquadramento (iscrizione) nel rispettivo Albo.
- 3.15 Il tesserato ha diritto:
- a) di partecipare all'attività sportiva federale attraverso la società di appartenenza, secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
 - b) di usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Federazione;
 - c) di esercitare, se in possesso dei requisiti previsti, i diritti elettorali attivi e passivi;

Alessandro Cherubini

- d) di essere tutelato sul piano assicurativo per l'attività da lui svolta in ambito federale;
 - e) per l'atleta madre in attività è garantita la tutela della posizione sportiva di cui al successivo art. 3.15.4;
 - f) se tecnico, di esercitare l'attività nelle società che lo richiedono, senza autorizzazione della società di appartenenza.
- 3.15.1 Nel caso il tesserato partecipi a più categorie, egli ha diritto ad esercitare i diritti elettorali attivi e passivi in una sola delle categorie per le quali è tesserato.
- 3.15.2 Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee di categoria. I tecnici, inoltre, hanno diritto di voto se sono regolarmente iscritti negli appositi albi federali.
- 3.15.3 L'elettorato passivo spetta al tesserato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Statuto.
- 3.15.4 La FITARCO garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, vale a dire per tre mesi prima la data presunta del parto e sei mesi dopo il parto.
- Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali.
- 3.16 Il tesserato ha il dovere:
- a) di osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI e recepito dal CIP, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni;
 - b) di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal CIO, dalla WA, dalla WAE, dal CONI, dall' I.P.C. e dal CIP;
 - c) di comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- 3.16.1 a) Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITARCO, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito;
- b) E' fatto divieto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi alle stesse.
- La violazione del presente divieto comporterà il deferimento al Tribunale Federale. Il regolamento di giustizia indicherà le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.
- 3.16.2 I tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
- 3.16.3 I Giudici di Gara, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo le modalità stabilite nei Regolamenti federali.
- I Giudici di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Alessandro Cherubini

- 3.17 La mancata osservanza da parte degli affiliati e dei tesserati dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi federali, comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia adottate dagli Organi di Giustizia.
- 3.18 Il tesseramento cessa, oltre che alla scadenza naturale, nei seguenti casi:
- a) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia;
 - b) per dimissioni volontarie dell'Affiliato per il quale si è tesserato;
 - c) per dimissioni personali;
 - d) per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per il tesseramento;
 - e) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
- 3.19 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
- 3.20 L'atleta può svincolarsi dalla Società o Associazione Sportiva per la quale è tesserato:
- a) ottenendo il regolare nulla osta dall'Affiliato, se la domanda è fatta nel corso del vincolo quadriennale;
 - b) alla scadenza del vincolo stesso, previa comunicazione scritta alla Società o Associazione sportiva di appartenenza almeno tre mesi prima della scadenza.
- Inoltre, previa delibera del Consiglio Federale, nei seguenti casi:
- c) per l'inserimento nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, affiliati alla FITARCO secondo le norme previste del Regolamento Organico.
 - d) per gravi e fondati motivi, debitamente circostanziati dall'interessato.
- 3.21 In ogni caso di cessazione di appartenenza alla Federazione non si possono riprendere le quote versate.

Articolo 4 – Gli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia

- 4.1 Sono Organi Centrali della FITARCO:
- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) la Commissione Federale di Garanzia;
 - g) l'Ufficio del Procuratore Federale.
- 4.2 Sono Strutture territoriali della FITARCO:
- a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Comitato Regionale;
 - c) il Presidente Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) il Delegato Provinciale;
 - f) l'Assemblea Provinciale, ove prevista;

- g) il Comitato Provinciale, ove previsto;
- h) il Presidente Provinciale, ove previsto;
- 4.3 Sono Organi di Giustizia della FITARCO:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) il Tribunale Federale;
 - c) la Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello;
- 4.4 Sono Organismi istituzionali della FITARCO:
 - a) il Consiglio di Presidenza;
 - b) la Commissione Federale Atleti;
 - c) la Commissione Tecnica Nazionale;
 - d) la Commissione Ufficiali di Gara;
 - e) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale;
 - f) la Consulta Regionale dei Delegati e Comitati Provinciali.
- 4.5 Salvo quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per l'Ufficio del Procuratore Federale e per i componenti degli Organi di Giustizia, gli Organi della Federazione vengono rinnovati entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
- 4.6 Tutte le cariche elettive federali sono svolte a titolo gratuito ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4.7 Il mandato del componente o dell'intero Organo che venga eletto nel corso del quadriennio scade comunque alla fine dello stesso.

Articolo 5 – La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

- 5.1 La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale è formata dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali.
- 5.2 E' presieduta e convocata dal Presidente federale almeno due volte l'anno per esprimere un parere consultivo su argomenti di carattere nazionale e regionale, nonché per coordinare l'attività dei Comitati Regionali.
- 5.3 Alla Consulta possono partecipare, senza diritto di intervento, i Consiglieri federali.

Titolo II – La struttura

Articolo 6 – L'Assemblea Nazionale – Composizione - Voti

- 6.1 L'Assemblea Nazionale è il principale Organo della Federazione cui spettano i poteri deliberativi. E' composta da:
 - a) I Presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati aventi diritto a voto, purché componenti del Consiglio Direttivo delle stesse;
 - b) I rappresentanti dei Tecnici così come previsto al successivo punto 2, indicati dalle società e regolarmente iscritti negli Albi federali all'atto dello svolgimento dell'Assemblea;
 - c) I rappresentanti degli Atleti così come previsto al successivo punto 2, indicati dalle società e regolarmente tesserati ed in attività all'atto dello svolgimento dell'Assemblea.
- 6.2 Le Società o Associazioni sportive affiliate in fase di riaffiliazione dovranno comunicare unitamente alla composizione del Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti democraticamente eletti o nominati; eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro trenta giorni dalla variazione stessa.



- 6.3 Ogni Affiliato, per aver diritto di voto, deve risultare iscritto al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e deve aver maturato almeno dodici mesi di anzianità di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbia svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, così come definita all'art. 3.4 del presente Statuto ed a condizione che nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbia partecipato all'attività sportiva ufficiale della FITARCO.
- 6.3.1 Ad ogni Affiliato avente diritto di voto è riconosciuto un voto di base pari a 10. Il voto di base sarà così suddiviso: 7 al legale rappresentante dell'Affiliato, 2 al rappresentante degli atleti e 1 al rappresentante dei tecnici.
- 6.4 Per gli Affiliati che possiedono ulteriore capacità di voto, determinata dal riconoscimento di eventuali voti plurimi, ognuno dei tre rappresentanti, oltre i voti di base, esprimerà, in percentuale, l'ulteriore diritto di voto plurimo dell'Affiliato cui appartiene. Pertanto, oltre ai voti di base, il rappresentante dell'Affiliato esprimerà il 70% dei voti plurimi in carico all'Affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprimerà il 20% ed il rappresentante dei tecnici il 10%.
- 6.5 Ogni Affiliato, oltre al voto di base, esprime i seguenti voti plurimi, calcolati per il totale del quadriennio olimpico:

Tabella A	1° classificato	2° classificato	3° classificato	Successive posizioni di classifica
Eventi sportivi				
Olimpiadi - Paralimpiadi	Voti 10	Voti 7	Voti 5	dal 4° class. al 32° a scalare di 0,1 voti
Campionati Mondiali WA (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 4	Voti 3	Voti 2	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Campionati Europei WAE (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 3	Voti 2	Voti 1,7	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Grand Prix WAE	Voti 2,5	Voti 1,8	Voti 1,3	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Gare internazionali Ufficiali con maglia azzurra	Voti 2	Voti 1,5	Voti 1	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,03 voti
World Games	Voti 2	Voti 1,4	Voti 1	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,03 voti

Tabella B	1° classificato	2° classificato	3° classificato	Successive posizioni di classifica

assunto Cherubini

Campionati Italiani (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 1,3	Voti 0,9	Voti 0,6	4° class. Voti 0,5 dal 5° class. al 16°, a scalare di 0,01 voti
Campionati Regionali (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 0,5	Voti 0,4	Voti 0,3	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,01 voti

I voti relativi al settore Ski Archery e 3D verranno assegnati nel caso in cui:

- per eventi internazionali ci sia la presenza di almeno 8 nazioni;
- per i Campionati Italiani ci sia la presenza di almeno trenta concorrenti;
- per i Campionati Regionali ci sia almeno la presenza di 15 concorrenti.

6.5.1 Nel caso in cui i podi previsti in tabella "A" non siano completi, i voti non saranno assegnati.

6.5.2 Nel caso di non assegnazione del titolo, incluso nella tabella "B", non sarà attribuito alcun voto.

6.5.3 I voti di cui alla tabella "A" sono validi esclusivamente per i titoli assoluti.

6.5.4 I voti di cui alla tabella "B" sono attribuiti sia ai titoli di classe sia ai titoli assoluti.

6.6 Per i piazzamenti ottenuti nelle gare valide per la qualificazione ai Campionati Italiani verranno inoltre attribuiti i seguenti voti:

6.6.1 Gare individuali 1° classificato 0,2; 2° classificato 0,18; 3° classificato 0,16; dal 4° al 16° a scalare di 0,01.

6.6.2 Gare a squadre 1ª classificata 0,2; 2ª classificata 0,18; 3ª classificata 0,16; dalla 4ª all'8ª classificata a scalare di 0,01.

6.6.3 I voti relativi ai piazzamenti indicati nelle tabelle A e B, sono validi sia per le competizioni individuali che a squadre che abbiano avuto regolare svolgimento.

6.6.4 Ai fini Assembleari, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna Società e Associazione Sportiva Dilettantistica potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Qualora le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi diritto di voto siano in numero inferiore a 500, si applica, come unico limite, quello per il quale nessun Società e Associazione Sportiva Dilettantistica può detenere più di 15 volte il voto di base. In applicazione di quanto determinato nel presente articolo circa l'assegnazione di voti plurimi in capo a un affiliato in base ai criteri stabiliti ai commi precedenti, il totale che scaturisce da tale attribuzione deve essere ridotto di dieci volte. Resta fermo il voto di base di cui al comma 3.1 del presente articolo.

6.6.4 bis L'assegnazione dei voti plurimi non deve dare luogo a maggioranze precostituite. Qualora in sede di applicazione degli stessi il Consiglio Federale dovesse individuare illegittime concentrazioni di voti, dovrà tempestivamente adottare i necessari correttivi.

6.6.5 Qualora i voti plurimi totali, risultanti a fine anno, diano luogo a decimali, si procederà ad arrotondare per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi e per difetto se inferiore a detto limite.

mandro Cherubini

- 6.6.6 Gli eventi sportivi descritti nelle tabelle A e B, partecipati da soli atleti paralimpici, danno luogo alla medesima attribuzione di voti plurimi.
- 6.7 Ciascun rappresentante di cui al punto 1, lettere a), b) e c), può esercitare il diritto di voto in forma attiva in una sola delle categorie così come sopra richiamate.
- 6.8 Il Presidente federale, i Consiglieri federali, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Provinciali e Comitati Provinciali e i tesserati della Federazione eletti in Organi di Federazioni arcieristiche internazionali partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
- 6.9 I componenti del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società o Associazioni sportive né direttamente né per delega.
- 6.10 Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito nei commi successivi.
- 6.10.1 La delega può essere rilasciata altresì ad altro Presidente o suo Delegato ai sensi del comma precedente, purché nell'ambito del medesimo collegio zonale.
- 6.10.1 bis La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'Associazione o della Società Sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa nonché la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 6.10.2 I tecnici e gli atleti maggiorenni ed in attività aventi diritto a voto possono essere rappresentati da un supplente maggiorenne ed in attività della stessa Società o Associazione sportiva, nell'ambito della propria categoria nominato dall'Assemblea sociale.
- 6.11 Fermo quanto ai commi precedenti, i Presidenti delle Società o Associazioni Sportive affiliate o loro delegati possono rappresentare, per delega, oltre la propria altre Società o Associazioni sportive in numero di:
- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 2, fino a 400 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 3, fino a 800 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 4, fino a 1500 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 5, oltre le 1500 Società o Associazioni sportive votanti;
- 6.12 I rappresentanti delle categorie dei tecnici e degli atleti non possono essere portatori di deleghe di altre società.
- 6.12 bis Nella Assemblea elettiva il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 6.13 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a tutti coloro che non siano in regola con le quote di affiliazione e tesseramento e a quanti siano colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Articolo 7 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale

- 7.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali e per l'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale da sottoporre a verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato.
- 7.2 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Federale su conforme decisione del Consiglio Federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto. E' convocata altresì, nei seguenti casi:
- a) a seguito di richiesta scritta da parte della metà più uno delle Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri;
 - c) quando ne facciano richiesta:
 - la metà più uno degli atleti maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - la metà più uno dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
 - d) nel caso di parere negativo sul bilancio consuntivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, o per mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio stesso da parte delle sole società ed associazioni sportive aventi diritto a voto;
 - e) per procedere a nuove elezioni in caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri federali;
 - f) per integrazione degli Organi federali, ad esclusione degli Organi di Giustizia, o il rinnovo degli stessi in caso di decadenza anticipata, nelle ipotesi previste dal presente Statuto.
- 7.2.1. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg. fatti salvi i termini di cui al comma 3 bis nel caso di assemblea elettiva.
- 7.3 Fermo quanto al successivo comma 3 bis, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato almeno venti giorni prima dell'Assemblea ordinaria ovvero dieci giorni prima dell'assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto a voto a mezzo raccomandata o con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza il quale riceverà la convocazione presso la sede indicata sul modulo di affiliazione o come da ultima valida comunicazione. La convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti.
- 7.3 bis In caso di Assemblea elettiva:
- (i) la convocazione è inviata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale;

(ii) le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

- 7.4 Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi Federali, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Articolo 8 – Costituzione dell'Assemblea

- 8.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà delle Società e Associazioni Sportive aventi diritto a voto, eventualmente anche a mezzo di delega; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti a condizione che siano presenti almeno 1/4 delle Società e Associazioni Sportive aventi diritto a voto, eventualmente anche a mezzo di delega.
- 8.1.1 Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Società e Associazioni Sportive aventi diritto a voto, eventualmente anche a mezzo di delega; in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di 1/5 delle Società e Associazioni Sportive aventi diritto a voto, eventualmente anche a mezzo di delega, che detengano almeno 1/4 dei voti.
- 8.2 L'Assemblea nazionale elettiva, al termine del quadriennio olimpico, provvede con votazioni separate e successive a:
- a) approvare il consuntivo del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale;
 - b) eleggere il Presidente federale;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Federale;
 - d) eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) approvare il bilancio programmatico di indirizzo quadriennale;
 - f) delibera su proposta del Consiglio Federale la nomina di cariche onorifiche.
- 8.3 Alle Assemblee ogni Affiliato partecipa con tre rappresentanti: il presidente (direttamente o per delega), il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, questi ultimi eletti nell'ambito della Società o Associazione sportiva dagli atleti e dai tecnici della stessa, di cui all'art. 6, punto 2 del presente Statuto.
- 8.4 I presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
 - b) per l'elezione dei sette Consiglieri federali;
 - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8.5 I rappresentanti dei tecnici presenti all'Assemblea Nazionale votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
 - b) per l'elezione di un rappresentante dei tecnici in Consiglio Federale;

Alessandro Cherubini

- c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
8.6 I rappresentanti degli atleti presenti all'Assemblea Nazionale votano:
a) Per l'elezione del Presidente Federale;
b) per l'elezione dei due rappresentanti degli atleti in Consiglio Federale;
c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
8.7 Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea. I componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri sono nominati dal Consiglio Federale e il suo Presidente altresì d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8.8 Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con procedimento elettronico di cui all'art. 6.12 bis.
8.9 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e controprova, mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
8.10 Risulta eletto alla carica di Presidente federale il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati; tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio. Fermo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 quater, per le altre cariche risultano eletti i candidati che avranno riportato maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato ugual numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza. Le stesse norme si applicano a livello territoriale.

Articolo 9 – Il Presidente federale

- 9.1 Il Presidente è il legale rappresentante della FITARCO. Rappresenta la Federazione a livello nazionale e internazionale.
Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.
A tali fini, il Presidente:
a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
d) sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale;
e) concede la grazia nelle modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Giustizia.
9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale, convoca le Assemblee federali.
9.3 Il Presidente assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Alessandro Cherubini

- 9.4 Il Presidente può emettere provvedimenti di grazia a condizione che risulti scontata almeno la metà della pena; nei casi di radiazione il provvedimento può essere concesso a condizione che siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 9.5 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vice Presidente Vicario.
- 9.6 Il Presidente Federale così come i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Articolo 10 – Il Consiglio di Presidenza

- 10.1 Il Consiglio Federale può istituire il consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10.2 Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai due vice Presidenti, da un rappresentante dei tesserati atleti, da un rappresentante dei tecnici e dal componente italiano eletto nel Consiglio della WA che partecipa senza diritto di voto. Nel caso in cui il rappresentante degli atleti e/o dei tecnici rivesta la carica di vice presidente, non si dà luogo alla copertura del posto in seno all'Organo.
- 10.3 In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati atleti e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale.
- 10.4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti la cui presenza possa essere utile in ragione della loro specifica competenza.

Articolo 11 – Il Consiglio Federale – composizione, funzionamento ed elezione

- 11.1 Il Consiglio Federale è composto da:
- a) il Presidente
 - b) sette componenti in rappresentanza degli Affiliati, di cui cinque eletti a collegio zonale
 - c) due componenti in rappresentanza degli atleti, uno per genere
 - d) un componente in rappresentanza dei tecnici
 - e) il componente italiano eletto nel Consiglio della WA, quale membro di diritto, senza diritto di voto.
- 11.1 bis Fermo il numero dei componenti, possono altresì far parte quali membri di diritto del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste.
- 11.1 ter Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. A tal fine, qualora la rappresentanza di genere non fosse assicurata complessivamente con gli eletti quali componenti in rappresentanza degli atleti, dei tecnici e degli Affiliati a collegio zonale, saranno proclamati eletti tra i componenti in rappresentanza degli Affiliati a collegio nazionale i candidati di genere, con il maggior numero di preferenze, necessari a garantire la predetta proporzione.
- 11.1.1. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, procederà alla elezione del Consiglio di Presidenza, ove istituito e, su proposta del Presidente alla elezione dei due Vice Presidenti.
- 11.2 Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle commissioni, persone investite di particolari incarichi o esperti. Alle

Alessandro Cherubini

- riunioni del Consiglio Federale partecipano i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 11.3 E' convocato dal Presidente Federale, con avviso di conferma di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello dello svolgimento della riunione, almeno 4 volte l'anno o quando lo richiedano sette dei suoi componenti; in tal caso il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione entro trenta giorni; la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri.
- 11.4 Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente federale o di chi ne fa le veci.
- 11.5 La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende ai componenti degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 11.6 Al fine della elezione dei cinque Consiglieri, eletti a collegio zonale, di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo, sono individuate le seguenti macrozone: Nord - est, Centro - nord, Nord - ovest e Isole, Centro, Centro - sud.
- 11.7 La precisa definizione dei collegi elettorali entro le macrozone, dovrà avvenire, a cura del Consiglio Federale, almeno 70 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 11.8 La composizione dei collegi avverrà in base ai voti assembleari e al numero delle società risultanti 20 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.
- 11.9 I cinque collegi elettorali dovranno risultare da una equa ripartizione dei voti disponibili rispettando la viciniorietà delle regioni.
- 11.10 La comunicazione dei collegi elettorali così costituiti dovrà essere effettuata dalla Segreteria federale a tutti gli Affiliati entro 10 giorni dalla definizione dei collegi stessi.

Articolo 12 – Il Consiglio Federale – funzioni

- 12.1 Il Consiglio Federale è l'Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 12.2 Il Consiglio Federale esercita i seguenti compiti:
- a) delibera con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto l'adozione del Regolamento Organico e degli altri regolamenti federali, le loro modifiche ed i relativi atti di indirizzo e di interpretazione, purché non in contrasto con i principi contenuti nello Statuto. Il Regolamento di Giustizia, i regolamenti per l'attuazione dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI e/o del Cip in base alle rispettive competenze;
 - b) determina l'importo delle quote federali relative ad affiliazioni, tesseramento, iscrizione agli albi, ricorsi in appello e di I grado nonché le tasse per la iscrizione di gare al calendario federale e delle relative sanzioni pecuniarie;
 - c) per quanto di sua competenza, mette in atto ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli obiettivi fissati dal bilancio programmatico di indirizzo quadriennale predisposto dal Presidente federale e approvato dall'Assemblea Nazionale;
 - d) stabilisce i criteri di formazione e predispone il bilancio federale e le relative variazioni, il programma economico e finanziario dell'esercizio e approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; approva il prospetto annuale di spesa e il

Alessandro Cherubini

- rendiconto consuntivo riferiti alle attività paralimpiche che dovranno essere trasmesse alla Giunta Nazionale del Cip per la debita approvazione;
- e) stabilisce i criteri e le procedure di controllo sull'attività degli Organi territoriali, delle Commissioni federali, delle Società o Associazioni sportive affiliate;
 - f) delibera l'acquisizione di partecipazioni a titolo oneroso della Federazione in iniziative a carattere temporaneo ovvero in società di capitali o di persone ovvero in enti non profit pubblici o privati, purché tali partecipazioni siano congruenti con l'attività federale e ad essa funzionali;
 - g) delibera l'assunzione a titolo oneroso di prestiti e mutui;
 - h) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, i due Vicepresidenti di cui uno Vicario;
 - i) nomina i componenti degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
 - j) delibera l'assegnazione di riconoscimenti per benemerenze e propone all'Assemblea le persone atte a ricoprire cariche onorifiche;
 - k) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente in condizioni di urgenza;
 - l) delibera la nomina dei componenti le Commissioni previste dal presente Statuto;
 - m) delibera la cancellazione delle Società o Associazioni sportive;
 - n) delibera lo scioglimento degli Organi territoriali e provvede alla nomina di un Commissario straordinario ove siano state accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o constatata l'impossibilità di funzionamento.
 - o) effettua il riconoscimento delle Società o Associazioni sportive, ai fini sportivi, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, approva inoltre i relativi Statuti nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI;
 - p) attua il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive degli Organi territoriali;
 - q) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i termini dei relativi provvedimenti;
 - r) determina le dotazioni finanziarie in favore degli Organi territoriali perché assolvano i rispettivi compiti e funzioni;
 - s) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee federali, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - t) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;
 - u) dichiara la decadenza degli organi e organismi, ad eccezione di quelli di Giustizia e di Controllo, operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto e nomina, ove occorra, un Commissario Straordinario al quale fissa limiti e termini;
 - v) decide in ordine ad ogni questione non demandata ad altri Organi o che per importanza ritenga di avocare, escluse le questioni di competenza della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.
 - w) nomina il Delegato Regionale in caso di scioglimento del Comitato per il venir meno dei requisiti necessari alla sua costituzione o impedimento alla costituzione stessa;
 - x) nomina, su proposta del competente Comitato Regionale, i Delegati Provinciali.

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri, elezione

13.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport,

Alessandro Cherubini

comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

- 13.1.1 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi e non, devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) effettua il riscontro della gestione della Federazione ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
 - c) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
 - d) esprime parere sul bilancio preventivo e le relative variazioni nonché sul bilancio consuntivo annuale da trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI per la dovuta approvazione;
 - e) esercita il controllo contabile.
- 13.3 Tutti i componenti restano in carica per un quadriennio e comunque fino al rinnovo delle cariche.
- 13.4 In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza fino alla prossima assemblea è assunta dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.
- 13.5 I componenti effettivi del Collegio partecipano a tutte le riunioni degli Organi deliberanti.
- 13.6 I compiti del Collegio sono quelli stabiliti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società, dall'art. 2397 all'art. 2409, in quanto applicabili; svolge il controllo contabile previsto dall'art. 2409bis e 2409ter del C.C. e verifica la corretta applicazione delle norme fiscali e vigila sull'adozione dei controlli da parte della Federazione sulle strutture periferiche. Al termine delle operazioni di verifica e di accertamento viene redatto un processo verbale da sottoscrivere da parte degli intervenuti e da trascrivere su apposito registro.
- 13.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 13.8 I Revisori dei Conti possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FITARCO previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di darne notizia al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 13.9 I componenti il Collegio decadono a seguito di cancellazione o sospensione dal registro dei Revisori Legali o dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
 - 13.9.1 Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.
 - 13.9.2 I componenti del Collegio che, senza giustificato motivo, non assistano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, non assistano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Federale decadono d'ufficio.
- 13.10 Il Collegio non decade nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 13 bis - Commissione Federale di Garanzia

13bis.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti debbono possedere una specifica competenza in materia sportiva e sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

13bis.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Articolo 13 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

13ter.1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

13ter.2 L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.

13ter.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

13ter.4 Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

13ter.5 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

13ter.6 Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.

Alessandro Charabini

13ter.7 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Articolo 13 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

- 13quater.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 13quater.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- 13quater.3 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 13quater.4 Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 14 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Federale

14.1 Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni del Presidente; in tal caso l'Organo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente vicario. Nell'ipotesi in cui sia impedito o si dimetta anche il Vice Presidente vicario subentrerà l'altro Vice Presidente. Dovrà essere indetta l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver luogo entro i successivi 30 gg.
- b) per impedimento definitivo del Presidente; in tal caso l'esercizio delle funzioni sarà espletato dal Vice Presidente vicario il quale dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg. Nell'ipotesi in cui sia impedito o si dimetta il Vice Presidente vicario subentrerà nelle funzioni l'altro Vice Presidente.
- c) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente federale che espleta l'ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg.
- d) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Alessandro Cherubini

- e) Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 14.2 Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.
- 14.3 Congiuntamente al Consiglio Federale decadono tutti gli organi da esso nominati; non decadono gli Organi di Giustizia, la Commissione Federale di Garanzia, l'Ufficio del Procuratore Federale e il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 14.4 Un Consigliere federale decade dopo tre assenze dalle riunioni del Consiglio maturate nel corso dell'anno.

Articolo 15 – Le Commissioni

- 15.1 La FITARCO per il perseguimento delle finalità, di cui al presente Statuto, si avvale delle seguenti Commissioni:
- Commissione Ufficiali di Gara;
 - Commissione Tecnica Nazionale;
 - Commissione Federale Atleti.
- 15.2 La composizione, le funzioni e le competenze sono disciplinate dal Regolamento Organico e da specifici regolamenti approvati dal Consiglio Federale.
- 15.3 Il Consiglio Federale ha altresì facoltà di istituire ulteriori Commissioni, Gruppi di Lavoro e di Studio che ritenga necessario per particolari finalità. Per ogni organismo il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni, la durata e la nomina di un coordinatore e il regolamento di funzionamento.

Titolo III – Le funzioni tecniche

Articolo 16 – Ordinamento dell'attività tecnica, dei campionati e delle Squadre Nazionali

- 16.1 La FITARCO detta le regole dello sport del Tiro con l'Arco.
- 16.2 La FITARCO disciplina l'affiliazione delle Società e Associazioni sportive, definisce gli ordinamenti dei campionati, omologa i risultati e i record, assegna i titoli di Campione d'Italia.
- 16.3 La FITARCO provvede alla formazione delle Squadre Nazionali e stabilisce i programmi dell'attività internazionale.
- 16.4 La FITARCO svolge, per il tramite delle proprie Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, attività di studio per la diffusione ed il miglioramento tecnico del Tiro con l'Arco.

Articolo 17 – Tutela medico sanitaria

- 17.1 La FITARCO, in forza e nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria dei tesserati.
- 17.2 La FITARCO riconosce e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping, comprese le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del Cip in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.
- 17.3 In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping comprese quelle dalla Giunta Nazionale del Cip in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.

Articolo 18 – Ordinamento contabile





- 18.1 La FITARCO adotta un modello contabile economico-patrimoniale che prevede uno stato patrimoniale, un conto economico e la nota integrativa, e deve essere redatto secondo gli indirizzi e norme di amministrazione e contabilità emanate dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice Civile in materia di associazioni senza fini di lucro.
- 18.2 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.
- 18.3 Il Consiglio Federale delibera annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo da inviare al CONI entro i termini dallo stesso previsti, nonché un preventivo ed un consuntivo di spesa riferito all'attività paralimpica, da inviare al CIP nei termini dallo stesso indicati.
- 18.4 I Bilanci, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale. Il documento previsionale ed il Consuntivo riferiti alle attività paralimpiche, parte integrante del Bilancio Federale, sono trasmessi al CIP per essere approvati dalla Giunta Nazionale del CIP stesso.
- 18.5 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.
- 18.6 Nel caso che sui Bilanci della Federazione sia espresso parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o non vi sia approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio a cui partecipano tutti gli affiliati aventi diritto a voto.
- 18.7 Ove la FITARCO costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio di esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al comma 5. Il bilancio di esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
- 18.8 E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società strumentali da essa costituite, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.
- 18.9 Il patrimonio della FITARCO è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi;
 - e) contributi CIP.
- 18.10 Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 18.11 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 18.12 La gestione della FITARCO spetta al Segretario Generale che ne è direttamente responsabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2. Essa si svolge sotto la vigilanza del Consiglio Federale nei limiti di cui al presente Statuto ed è altresì disciplinata da apposito

Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Titolo IV – Le Strutture territoriali

Articolo 19 – Le Assemblee Regionali

- 19.1 Le Assemblee Regionali sono costituite dalle Società e dalle Associazioni sportive affiliate che hanno sede legale nella regione dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle Società e delle Associazioni sportive di appartenenza nelle rispettive categorie.
- 19.2 L'Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.
- 19.3 Gli aventi diritto a voto esprimono i voti stabiliti sulla base dei criteri di merito sportivo stabiliti per l'Assemblea Nazionale.
- 19.4 Le Assemblee Regionali devono essere celebrate entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, al fine di consentire il rinnovo delle strutture territoriali del CONI. Per quanto riguarda i termini e le modalità di convocazione delle Assemblee Regionali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 7.3 del presente Statuto.
- 19.5 Le Assemblee Regionali sono regolate dalle stesse norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.
- 19.6 I Presidente ed i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società e Associazioni sportive né direttamente, né per delega.
- 19.7 Alle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti ipotesi:
- 1, oltre i 50 Affiliati aventi diritto a voto
 - 2, oltre i 100 Affiliati aventi diritto a voto
 - 3, oltre i 300 Affiliati aventi diritto a voto
 - 4, oltre i 500 Affiliati aventi diritto a voto
 - 5, oltre i 600 Affiliati aventi diritto a voto

Articolo 20 – I Comitati Regionali

- 20.1 In ogni regione ove siano presenti almeno dieci Affiliati aventi diritto a voto è istituito un Comitato Regionale.
- 20.2 Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono istituiti i Comitati Provinciali, con le funzioni proprie dei Comitati Regionali, purché siano presenti almeno cinque Società o Associazioni sportive affiliate aventi diritto a voto. Ricorrendo questo requisito, per la costituzione dei Comitati si seguirà quanto previsto agli articoli del presente Statuto riguardanti i Comitati regionali; diversamente si procederà secondo quanto previsto per i Delegati Regionali.
- 20.3 Il Consiglio regionale è l'Organo direttivo del Comitato regionale, è responsabile della sua gestione ed è composto:
- a) dal Presidente Regionale;
 - b) da tre componenti eletti dall'Assemblea regionale più un componente eletto in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici della regione.
- 20.4 I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Regionale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato maggior numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza.

Alessandro Charubini

- 20.5 Nella prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente Vicario.
- 20.6 Il Consiglio Regionale è responsabile dell'organizzazione e della promozione dell'attività FITARCO nella regione; a tal fine provvede ad amministrare i fondi assegnati dalla FITARCO e ogni altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione del Consiglio Federale. Predispone la relazione sulla gestione amministrativa, per la dovuta approvazione del Consiglio Federale.
- 20.7 Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.
- 20.8 Il Consiglio Regionale si riunisce su iniziativa del Presidente Regionale e si considera validamente costituito se sono presenti il Presidente o il Vicepresidente Vicario e almeno tre componenti; si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria, in una delle quali delibera il programma economico e finanziario e la programmazione tecnico-sportiva. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 20.9 Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente con avviso e conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di quindici giorni prima di quello di svolgimento della riunione.
- 20.10 Il Consiglio regionale può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente regionale ovvero quando lo richiedano, con motivazione esplicita, almeno quattro dei suoi componenti; in questo caso il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. A cura del Presidente viene redatto il verbale della riunione, che egli stesso presenta, per l'approvazione, alla prima riunione immediatamente successiva.
- 20.11 Sono ammessi provvedimenti di urgenza del Presidente purché ratificati alla prima riunione immediatamente successiva.
- 20.12 Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 20.13 Nelle regioni con un numero inferiore a 10 Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Articolo 21 – Il Presidente Regionale

- 21.1 Il Presidente Regionale è il rappresentante ai fini sportivi ed il referente organizzativo della FITARCO nella regione.
- 21.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato uguale numero di voti e sarà eletto il candidato che riporterà la metà più uno dei voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza.
- 21.3 Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
- a) convoca l'Assemblea Regionale su conforme decisione del Consiglio regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio regionale provvedendo ad attuarne le deliberazioni;
 - c) assicura il coordinamento per la realizzazione in forma congiunta delle iniziative dei Delegati Provinciali;
 - d) è responsabile delle procedure amministrative;
 - e) garantisce la correttezza delle informazioni relative alla consistenza ed alla attività delle Società o Associazioni sportive FITARCO della regione;

- f) presenta all'Assemblea Regionale biennale, per la sua approvazione, la relazione tecnico-morale predisposta dal Consiglio Regionale;
- g) convoca e presiede la Consulta regionale dei delegati e dei Comitati provinciali.

Articolo 22 – La Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali

- 22.1 La Consulta Regionale dei Delegati e Comitati Provinciali (di seguito Consulta Regionale) è costituita dal Presidente Regionale, che la convoca e la presiede, e dai Delegati Provinciali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali.
- 22.2 La Consulta Regionale si riunisce almeno una volta l'anno.
- 22.3 La Consulta Regionale armonizza la propria attività con quella svolta dalla Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale.

Articolo 23 – I Delegati Regionali e Provinciali

- 23.1 Nelle regioni ove non è possibile costituire il comitato e nelle province, il Consiglio Federale nomina un delegato con il compito di rappresentare, ai fini sportivi, ma non negoziali, la FITARCO nel territorio di competenza. I Delegati Provinciali sono nominati su proposta del competente Comitato/Delegato Regionale.
- 23.2 I Delegati Regionali e Provinciali durano in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico, con possibilità di revoca anticipata. Assistono rispettivamente alle riunioni della Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale e della Consulta Regionale e devono essere tesserati nella regione o nella provincia oggetto della nomina.
 - 23.2.1 Al termine di ciascun anno di mandato, i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali inviano al Consiglio Federale una circostanziata relazione sull'attività da essi svolta.
 - 23.2.2 In caso di decadenza del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali decadono dalla loro carica.
- 23.3 Nelle regioni con un numero di società affiliate superiore o uguale a 20 e nelle quali vi siano Province con almeno 8 società affiliate, il Delegato Provinciale può chiedere la costituzione di un Comitato Provinciale.
- 23.4 Nel caso previsto dal comma precedente il Comitato Provinciale sarà composto da:
 - a) un Presidente
 - b) due rappresentanti degli affiliati
 - c) un rappresentante degli atleti e uno dei tecnici.
- 23.5 Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 23.6 Le Assemblee Provinciali saranno disciplinate dalle stesse normative delle Assemblee Regionali di cui all'art. 19 del presente Statuto, ad eccezione di quanto previsto al comma 7 di detto articolo, relativo alle deleghe, che sono ammesse nelle Assemblee Provinciali in numero di una, se in presenza di almeno 10 affiliati con diritto a voto.
- 23.7 Per quanto concerne il Presidente Provinciale valgono le stesse norme previste per il Presidente Regionale di cui all'art. 21 del presente Statuto, per quanto applicabili.

Titolo V – Gli Organi di Giustizia

Articolo 24 – Principi informativi della Giustizia Sportiva

Alessandro Cherubini

- 24.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 24.1.1 Tutti gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
- 24.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 24.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 24.4 I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 24.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 24.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva
- 24.7 I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
- 24.8 La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 24.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
- 24.10 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 24.11 La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui all'articolo 24.6.

Articolo 25 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo

- 25.1 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale.

- 25.2 Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 25.3 Il Giudice Sportivo dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 25.4 Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
- 25.5 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito sia nazionale che territoriale.

Articolo 25 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

25 bis.1 Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 26 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

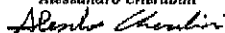
- 26.1 Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 26.2 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
- 26.3 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 26 bis - Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

26bis.1 Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 27 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

- 27.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 27.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.



- 27.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 27.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 27.5 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 27.6 Fermo restando il potere di determinazione del Consiglio federale ai sensi dell'art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono di un numero di componenti effettivi non inferiore a sei. Tra i componenti effettivi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 27.7 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 27 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

- 27bis.1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 28 - Procedimenti in materia di doping

- 28.1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Articolo 29 – Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport

- 29.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FITARCO hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
- 29.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

*Alessandro Chiarabini*

- 29.3 Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Articolo 30 – Arbitrato federale

- 30.1 Gli affiliati e i tesserati della FITARCO possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 30.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
- 30.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 30.4 Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Titolo VI – Altre disposizioni

Articolo 31 – Le candidature

- 31.1 Salvo quanto specificamente previsto per la nomina quale componente della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia nonché dell'Ufficio del Procuratore Federale, tutti i tesserati, previsti dall'art. 3 del presente Statuto, possono concorrere per l'attribuzione di incarichi federali, purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:
- a) Essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) Essere regolarmente tesserati per una delle categorie previste all'art.3.7 del presente statuto;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 1 anno ovvero a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno;
 - d) non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a 1 anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI e del CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;



- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI, del Cip o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f) non aver come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - g) non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI; non aver in essere controversie giudiziarie contro il Cip, le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal Cip;
 - h) essere iscritti negli Albi federali nazionali, quando previsti dalla categoria di appartenenza;
- 31.1 bis Oltre quanto previsto dal comma precedente, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 31.2 In rappresentanza della categoria atleti, alle cariche federali possono essere eletti gli atleti in attività o che siano stati tesserati alla FITARCO nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 31.3 Per la categoria dei tecnici, alle cariche federali possono essere eletti i tecnici in attività iscritti ai relativi Albi federali o che siano stati tesserati alla FITARCO nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 31.4 Fermo quanto previsto nel presente Statuto, per concorrere a cariche elettive federali dovrà essere posta formale candidatura nei modi previsti dal Regolamento Organico.
- 31.5 La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.
- 31.6 I termini di presentazione delle candidature sono di 40 giorni prima delle relative Assemblee elettive.
- 31.7 Le categorie dei tecnici e degli atleti dovranno avere equa rappresentanza di tecniche/i e atlete/i.
- 31.8 E' esclusa la presentazione contemporanea di candidature nei collegi zionali ed in quello nazionale (art. 11.1 – lettera b del presente Statuto).
- 31.9 I candidati nei collegi zionali devono essere tesserati nelle Regioni facenti parte degli stessi.
- 31.10 Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che le rende note, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Articolo 32 – Le incompatibilità

- 32.1 Fermo restando quanto specificamente previsto per la nomina quale componente della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia nonché dell'Ufficio del

Alessandro Cherubini

- Procuratore Federale, la qualifica di componenti degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della Federazione.
- 32.2 Le cariche di Presidente federale, di Presidente o componente del Collegio dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federazione.
- 32.3 Le cariche di Presidente federale e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI e/o dal Cip.
- 32.4 Nessuno può ricoprire contemporaneamente più di una carica in un Organo federale, fatto salvo i componenti del Consiglio Federale che fanno parte del Consiglio di Presidenza.
- 32.5 La qualifica di Giudice di Gara nazionale, interregionale o internazionale, è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la carica di Presidente di Società.
- 32.6 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste ai commi precedenti l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione si sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

Articolo 33 – Revisione dello Statuto

- 33.1 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte all'Assemblea Straordinaria, convocata e celebrata nei termini di cui all'art. 7 del presente Statuto; sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti rappresentati in Assemblea. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
- 33.2 Le nuove norme statutarie entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
- 33.3 Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, dagli affiliati purché risultino sottoscritte da almeno il 20% degli affiliati aventi diritto a voto.

Articolo 34 – Integrazione Organi elettivi

- 34.1 Nel caso dovesse venir meno, per dimissioni o altra causa, il numero degli eletti dell'Organo elettivo così da non comportare la decadenza dell'Organo medesimo, si provvede all'integrazione con i primi dei non eletti, a condizione che essi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto; in caso di parità di voti prevale il più anziano di tesseramento.
- 34.2 Nel caso la procedura di cui al comma 1 non sia possibile e non si comprometta la funzionalità dell'Organo, l'integrazione dovrà effettuarsi nella prima riunione utile di una Assembleia Nazionale Ordinaria o Straordinaria.
- 34.3 Nel caso dovesse venire meno il numero degli eletti dell'Organo elettivo tale da comprometterne la funzionalità ovvero venga meno la rappresentanza prevista dall'art. 11 si procederà alla convocazione di una Assembleia Straordinaria nei termini di cui all'art. 7.2.1 del presente Statuto.

Articolo 35 – Scioglimento della Federazione

*Alessandro Cherubini*

- 35.1 Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.

Articolo 36 – Entrata in vigore

- 36.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
- 36.2 La disposizioni di cui all'art. 18, comma 8, entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2016.

Articolo 37 – Norma transitoria

- 37.1 Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
- 37.2 Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
- 37.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI di cui al comma 3 dell'art. 6 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- 37.4 I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 9, comma 6 del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
- 37.5 In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 8, comma 10, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.